



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

GIUNTA  
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
T O R I N O  
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE**

**ESTRATTO**

**VERBALE N. 1/23  
ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE  
Mercoledì, 18 gennaio 2023 – ore 9.40**

Presenti:

<b>GALLINA</b> Dario		Presidente
<b>SCARLATELLI</b> Nicola	(in	Vicepresidente Vicario
<i>videoconferenza)</i>		
<b>POMPILIO D'ALICANDRO</b> Enzo		Vicepresidente
<b>BANCHIERI</b> Giancarlo		settore Servizi alle Imprese
<b>CIPOLLETTA</b> Massimiliano		settore Servizi alle Imprese
<b>GALLIATI</b> Fabrizio	(in	settore Agricoltura
<i>videoconferenza)</i>		
<b>GAROLA</b> Giorgia Maria	(in	settore Industria
<i>videoconferenza)</i>		
<b>DELFINO</b> Paolo		Revisore dei Conti

Assenti:

<b>ALBERTO Corrado Maria</b>		settore Industria
<b>GUIDA</b> Mario		Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
<b>DEL CASALE</b> Enrica		Revisore dei Conti

Segretario: Il Segretario Generale, Guido BOLATTO

Area	Risorse Finanziarie e Provveditorato
Settore	Progetti d'Area

Oggetto ***Delibera 7***

**Annullamento delle quote iscritte a ruolo negli anni dal 2000 al 2015 per sanzioni ed interessi su violazioni tributarie ed interessi su sanzioni amministrative. Decisione in merito, ai sensi dell'art. unico, comma 229, della Legge n. 197/2022. (Relatore: Presidente)**

Con l'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 17 dicembre 2018, titolato "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" era stato disposto l'annullamento automatico dei debiti risultanti ancora in carico all'Agenzia delle Entrate - Riscossione al 31/12/2018 di importo residuo fino a mille euro, rappresentati dal tributo, dalla sanzione e dagli interessi a ruolo nel caso di tributi ovvero dalla sanzione amministrativa e dagli interessi a ruolo. La radiazione ha comportato la cancellazione totale di crediti dell'ente per complessivi euro 20.665.735,83, parte dei quali non sono stati contabilizzati al conto di credito nei confronti degli Agenti della riscossione, rispettando l'allora principio contabile di competenza finanziaria e cassa, successivamente modificato nel principio di competenza economica con conseguente rilevazione del credito e dell'accantonamento di quote di svalutazione presunta al fondo svalutazione crediti, pari al 100% del valore del credito residuo. A questo importo complessivamente radiato si è aggiunto il rimborso all'Agente della Riscossione degli oneri da questo già sostenuti per notificazione delle cartelle esattoriali e per procedure esecutive svolte.

Successivamente, con l'art. 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21 maggio 2021, titolato "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19." era stato disposto l'annullamento dei carichi di ruolo coattivo fino a 5.000 euro per gli anni 2000-2010, per i redditi inferiori a 30.000 euro. La radiazione ha comportato la cancellazione totale di crediti dell'ente per complessivi euro 4.187.066,97 parte dei quali non sono stati contabilizzati al conto di credito nei confronti degli Agenti della riscossione per i precedenti motivi esposti. Per la parte iscritta a bilancio, il fondo svalutazione crediti copriva il 100% degli stessi crediti radiati.

Il 29 dicembre 2022 è stata definitivamente approvato il Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 (c.d. "Legge finanziaria"), rubricata al n. 197 con oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303.

Tra le altre previsioni normative, merita qui particolare attenzione quanto disposto dai commi 222, 227, 228 e 229 dell'art. unico della suddetta Legge Finanziaria.

Il comma 222 dispone l'annullamento automatico, senza ulteriori adempimenti a carico degli enti pubblici creditori, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. All'annullamento automatico segue il rimborso all'agente della riscossione delle

spese di notificazione e per procedure esecutive relative alle medesime cartelle esattoriali.

I successivi commi 227 e 228 estendono la medesima previsione normativa agli altri enti pubblici, tra cui le Camere di commercio, diversi da quelli previsti al comma 222.

Il comma 227 è riferito all'annullamento automatico delle quote iscritte per sanzioni per violazioni tributarie ed interessi, escludendo l'annullamento automatico per le quote iscritte a titolo di tributo. Il comma in discorso è applicabile quindi all'imposizione del diritto annuale. Non è previsto e quindi non dovuto il rimborso all'agente della riscossione delle spese di notificazione e per procedure esecutive relative alle medesime cartelle esattoriali.

Considerato il carico residuo dei ruoli per diritto annuale, l'applicazione del comma 227 comporterebbe la radiazione di crediti per euro 19.923.012,49 (da Rendicontazione Ente dell'Agenzia Entrate-Riscossioni) per sanzioni tributarie ed interessi, a fronte dei quali risulta appostato un fondo svalutazione crediti, come da Bilancio 2021, nei vari anni mediamente pari al 91,97%.

Il comma 228 è invece riferito all'annullamento automatico delle quote iscritte per interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni non tributarie, escludendo l'annullamento automatico per le quote iscritte a titolo di sanzione amministrativa. Il comma in discorso è applicabile quindi alle attività di regolazione del mercato. Non è previsto e quindi non dovuto il rimborso all'agente della riscossione delle spese di notificazione e per procedure esecutive relative alle medesime cartelle esattoriali.

Considerato il carico residuo dei ruoli per sanzioni amministrative, l'applicazione del comma 228 comporterebbe la radiazione di crediti per (circa) euro 110.000 (da Rendicontazione Ente dell'Agenzia Entrate-Riscossioni) per interessi, non iscritti tra i crediti dell'ente e conseguentemente a fronte dei quali non risulta un fondo svalutazione crediti.

In particolare, rilevato l'importo totale che sarebbe radiato dai crediti sulla base dei commi 227 e 228 citati e confrontato con il relativo fondo svalutazione crediti, rimarrebbero a carico del bilancio 2023 euro 1.599.817,90 di perdita su crediti.

Infine, il comma 229 stabilisce la possibilità, per gli enti pubblici creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228. Tale possibilità deve essere espressa con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, sempre entro il 31 gennaio 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha pubblicato nel proprio sito internet. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, gli enti danno notizia dell'adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Occorre ora svolgere qualche riflessione sull'applicazione delle misure su esposte.

Il primo aspetto da evidenziare è che, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti annullamenti automatici su descritti, con stralcio totale, per capitale, sanzioni ed interessi, dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, i commi 227 e 228 sono applicabili in stralcio parziale unicamente per sanzioni tributarie ed interessi nonché per gli interessi su sanzioni amministrative, residuando all'ente la quota capitale dei tributi o la sanzione amministrativa. È abbastanza nota, ed in parte anche condivisibile, la difficoltà nella riscossione coattiva, che per gli importi di cui è caso è comprovata dal valore di (soli) circa 60 mila euro riversati dal concessionario nell'anno 2022,

molto parcellizzata nel numero di debitori e di difficile gestione ma dovuta anche all'esiguità degli importi in riscossione che, essendo remunerati per il concessionario ad aggio sul riscosso, la rendono spesso anti-economica: la sola riduzione per sanzioni ed interessi evidentemente non cancella l'intero debito del contribuente ma lo rende ancora più esiguo, acuendo le difficoltà di riscossione coattiva appena illustrate. Quindi, rimarrebbero esposte in bilancio dell'ente le stesse appostazioni attuali, pur se di importo ridotto, mantenendo l'attuale difficile "leggibilità".

Da questo punto di vista, apparrebbe preferibile attendere le comunicazioni di inesigibilità per il discarico di ruolo previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 13/4/1999, e successive modificazioni, che, nelle ragioni del concessionario o dell'ente, permettono comunque il discarico complessivo di ruolo coattivo e la sua eliminazione completa dalle scritture contabili, anche permettendo, a determinate condizioni, un parziale introito per l'ente quando nelle sue ragioni.

Il secondo aspetto da evidenziare è la perdita sul credito da imputare a bilancio dell'ente e su riportata, in grado, per il suo importo di oltre 1,5 milioni di euro, di inficiare almeno parzialmente gli equilibri di bilancio 2023 e questi andrebbero ripristinati attingendo alle riserve di utili degli esercizi precedenti.

Voglia la Giunta Camerale esprimersi sulla questione di cui è caso, portata dall'art. unico, comma 229, della L. n. 197 del 29 dicembre 2022.

### **LA GIUNTA**

udito il Relatore;

visto l'art. unico della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare i commi da 222 a 229;

svolte le opportune considerazioni e ritenuto di non volersi avvalere dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. unico della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, commi da 222 a 228, ai sensi del successivo comma 229;

visto il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, contenente disposizioni in materia di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

visto l'art. 14, comma 6, della L. 580/1993 sulle competenze della Giunta Camerale;

all'unanimità;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la premessa al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2) di non volersi avvalere, ai sensi del comma 229 dell'art. unico della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, delle disposizioni recate dai commi 227 e 228 dell'art. unico della medesima Legge.
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà alla comunicazione del presente provvedimento all'Agente della Riscossione, Agenzia Entrate-Riscossione, ed alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 45 comma 3 dello statuto camerale.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Guido Bolatto**

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

**IL PRESIDENTE**

**Dario Gallina**

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

**IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO**

**Marco Minarelli**

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per le registrazioni contabili

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato

**Marco Minarelli**

Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005